



Parere del 21 dicembre 2011

Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dei componenti il Centro Studi Regione Sicilia dei Consulenti del Lavoro.

Oggetto: Credito d'imposta di cui all'art. 2, commi 539-547 Legge 244/2007.

La Rag. Lo Cicero Rosalia, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1289, ha chiesto di conoscere il parere di questo CSR-Sicilia in materia di credito d'imposta di cui all'art. 2, commi 539-547 della L. 244 del 24/12/2007.

In particolare il quesito è il seguente:

“Un contribuente ha inoltrato all'A. E. istanza di credito d'imposta di cui all'art. 2, commi 539-547 della L. 244 del 24/12/2007; l'istanza è stata accolta ed è stato riconosciuto il credito per gli anni 2008-2009-2010.

Poiché il contribuente non ha utilizzato il credito concesso può oggi utilizzarlo?

Nel giugno 2009 cessa il rapporto di lavoro con il dipendente per dimissioni dello stesso.

Il contribuente può utilizzare il credito fino a giugno 2009 ?”.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

Il credito d'imposta (*di cui all'art. 2, commi 539-547 della L. 244 del 24/12/2007*) concesso dall'Agenzia delle Entrate, in accoglimento dell'istanza presentata dal contribuente, può essere utilizzato anche alla data odierna.

Questo, naturalmente, sempre che sia stata presentata la comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale, così come stabilito dall'articolo 6, comma 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2008.



Per quanto concerne la seconda parte del quesito si rimanda alla circolare 48 del 10 luglio 2008 la quale, al punto 8.2, precisa:

8.2. Altre cause di decadenza

La lettera b) del comma 545, ripreso dalla lettera b) dell'articolo 7, comma 1, del decreto occupazione, prevede la decadenza *dall'agevolazione "se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese"*.

La causa di decadenza riflette quella prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 2204/2002.

Con riferimento agli effetti della decadenza nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), il comma 3 dell'articolo 7 del decreto occupazione dispone che l'intervenuta decadenza comporta *"il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi"*.

Tale tesi è stata ribadita con la Risoluzione N. 105 del 12/10/2010.

Il Coordinatore del Centro Studi Regione Sicilia

Giovanni Zarcone